



COMUNE DI ZOGNO

PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA
DELIBERAZIONE N. 22
DEL 26/05/2022**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe - anno 2022

Il giorno ventisei del mese di maggio dell'anno duemilaventidue alle ore 17,45, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
FEDI	SELINA ODETTA	X	
GHISALBERTI	GIULIANO	X	
	GIANPIETRO		
CARMINATI	BARBARA	X	
CHIESA	STEFANO	X	
PESENTI	GIAMPAOLO		X
BROZZONI	DUILIO MARINO	X	
RISI	MARTINA	X	
VOLPI	BEATRICE	X	
DONADONI	CORRADO	X	
CARMINATI	FEDERICO	X	
CHIESA	LUCIA	X	
GHISALBERTI	CARLO	X	
VITALI	BRUNO	X	
	TOTALE	12	1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Zappa Paolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assessori assenti: Sonzogni Claudio.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, Fedi Selina Odette, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Prende la parola il Sindaco che informa l'assemblea che saranno trattati contemporaneamente i punti n. 3 e n. 4 all'ordine del giorno riguardando entrambi la gestione dei rifiuti procedendo poi con votazioni separate sui singoli punti. Prosegue con l'illustrazione dei punti sopra indicati, dando lettura di documento che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale.

Aperta la discussione interviene il Consigliere Carlo Ghisalberti che, *in primis*, manifesta il proprio rammarico per la mancata partecipazione alla riunione dei Capigruppo e, dopo un breve *excursus* sulle modalità di gestione del servizio di gestione e raccolta rifiuti dell'ultimo anno, chiede al Sindaco le intenzioni dell'Amministrazione in merito all'affidamento definitivo del servizio, ritenendolo fondamentale per la definizione del Piano Economico Finanziario. In merito alle tariffe, sulla base del principio sancito a livello europeo che "chi più inquina più paga", ritiene che sarebbe auspicabile avere un monitoraggio della raccolta differenziata anche alla luce degli aumenti delle tariffe che, evidenzia, hanno avuto un impatto maggiore sulle famiglie (famiglia media di 4 persone +26% rispetto ad esempio, tra le attività non domestiche, alle banche +11%). Ritenendo necessario un intervento di calmierazione delle tariffe. Chiede quindi chiarimenti in merito.

Risponde il Sindaco, prima in merito alla questione riunione Capigruppo e, ribadendone l'importanza quale momento di confronto tra le diverse forze politiche, invita gli interessati ad organizzarsi di conseguenza, in caso di impossibilità a partecipare, demandando ai sostituti piuttosto che non intervenire. Riguardo alle tariffe, risponde dando lettura di documento che deposita a verbale e che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale.

Chiede poi la parola il Responsabile del Settore Finanziario, Tullia Dolci per precisare come, in merito agli aumenti tariffari, la normativa impone dei parametri di riferimento per cui non sono possibili ulteriori aumenti - nel caso specifico alle banche -.

Nessuna replica dall'Assemblea, il Sindaco invita alle dichiarazioni di voto.

Il consigliere Ghisalberti, stante la necessità del servizio di smaltimento rifiuti, dichiara l'impossibilità di voto contrario e preannuncia l'astensione.

Il consigliere Stefano Chiesa, prendendo atto degli aumenti dei costi del mercato, afferma l'obbligatorietà del passaggio a tariffe maggiori e rinnova la fiducia all'Amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

CONSIDERATO CHE ARERA con la deliberazione n. 363/2021, ha introdotto il nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2022 come da confermare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l’art. 57 bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi alla previsione di spesa che il Comune sta sostenendo relativamente ai servizi svolti dalla ditta che opera sulla base di un'ordinanza comunale. Si precisa che il contratto precedente è scaduto il 31/12/2021.

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/07,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

a) il PEF pluriennale elaborato;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;

c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;

d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006;

VISTO il PEF (piano economico finanziario) 2022 del servizio di gestione dei rifiuti approvato e validato con precedente Delibera del C.C. in data odierna, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € € 937.135,00;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, da parte dell'Ente Territorialmente Competente;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 64,50% del costo complessivo ed il restante 35,50% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'allegato "A" alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2022 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI e relativi coefficienti (allegato "A") da applicare per l'anno 2022;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali*, è stabilito entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

DATO atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da ultimo differito al 31 marzo 2022 ai sensi del Decreto Ministero Interno del 24/12/2021 pubblicato sulla G.U.R.I. del 30/12/2021 è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022 con la Legge 25/02/2022, n. 15 di conversione del D.L. 30/12/2021, n. 228, pubblicata sulla G.U.R.I. del 28/02/2022, con la quale, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato altresì autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data suddetta;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il "Regolamento TARI "vigente;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, espresso con verbale n. 14 del 26.05.2022

RILEVATO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 25/01/2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

con deliberazione della Giunta Comunale in data 25/01/2022 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2022/24;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e di legittimità e di conformità alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente atto;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti n. 4 (Carminati Federico, Chiesa Lucia, Ghisalberti Carlo e Vitali Bruno), espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;

di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad € **937.135,00**;

di approvare le tariffe TARI e relativi coefficienti per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "A" al presente atto;

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

di stabilire che il pagamento avverrà come segue:

- acconto pari al 50% di quanto dovuto con scadenza 16 SETTEMBRE 2022;
- saldo paria al restante 50% con scadenza 16 NOVEMBRE 2022;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15 ter del citato art. 13;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, con voti FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Fedi Selina Odette

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Zappa Paolo

La presente deliberazione C.C. n. 22 del 26/05/2022 viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

26/05/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Zappa

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 29-06-2022.

Zogno, 29-06-2022

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Zappa

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione C.C. n. 22 del 26/05/2022 diverrà esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 10 giorni dopo la pubblicazione .

Zogno, 29-06-2022

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Zappa

COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	64,50%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times \%$	€ 188.995,97
	€ 603.230,92	% costi variabili utenze domestiche	64,50%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times \%$	€ 414.234,96
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	35,50%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times \%$	€ 104.021,04
	€ 332.010,82	% costi variabili utenze non domestiche	35,50%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times \%$	€ 227.989,78
TOTALE PEF 2022		TOTALE PARTE FISSA	€ 293.017,00	€ 935.241,74		
		TOTALE PARTE VARIABILE	€ 642.224,74			

CONFRONTO UD.

CONFRONTO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE						AUMENTO/DIMINUZIONE %		
Categoria	Descrizione	TF 2021	TV 2021	TF 2022	TV 2022	Variazione TF	Variazione TV	Var. Totale
1	OCCUPANTI 1	0,210000	34,610000	0,245887	40,176506	17,09%	16,08%	16,09%
2	OCCUPANTI 2	0,250000	67,300000	0,288917	78,120984	15,57%	16,08%	16,08%
3	OCCUPANTI 3	0,280000	86,520000	0,322727	100,441266	15,26%	16,09%	16,09%
4	OCCUPANTI 4	0,300000	105,720000	0,350389	122,761547	16,80%	16,12%	16,12%
5	OCCUPANTI 5	0,330000	139,400000	0,378051	161,822039	14,56%	16,08%	16,08%
6	OCCUPANTI 6 O PIU'	0,340000	163,430000	0,399566	189,722391	17,52%	16,09%	16,09%

CONFRONTO UND

CONFRONTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	TF 2021	TV 2021	TOT 2021	TF 2022	TV 2022	TOT 2022	Variazione TOT
1	1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,19000	0,41000	0,60000	0,20898	0,44814	0,65713	9,52%
2	2) Cinematografi e teatri	0,20000	0,44000	0,64000	0,22640	0,47820	0,70460	10,09%
3	3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,26000	0,61000	0,87000	0,29606	0,65582	0,95188	9,41%
4	4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,41000	0,90000	1,31000	0,46441	0,97006	1,43447	9,50%
5	5) Stabilimenti balneari							
6	6) Esposizioni, autosaloni	0,24000	0,53000	0,77000	0,26704	0,57384	0,84088	9,20%
7	7) Alberghi con ristorante	0,59000	1,23000	1,82000	0,69661	1,34579	2,04241	12,22%
8	8) Alberghi senza ristorante	0,51000	0,97000	1,48000	0,58922	1,06024	1,64946	11,45%
9	9) Case di cura e riposo	0,59000	1,28000	1,87000	0,72564	1,39634	2,12199	13,48%
10	10) Ospedali	0,50000	1,10000	1,60000	0,68500	1,20370	1,88870	18,04%
11	11) Uffici, agenzie,	0,71000	1,55000	2,26000	0,81272	1,70103	2,51374	11,23%
12	12) Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,29000	0,63000	0,92000	0,33670	0,68724	1,02394	11,30%
13	13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,66000	1,44000	2,10000	0,81272	1,57806	2,39078	13,85%
14	14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,85000	1,85000	2,70000	1,04492	2,01937	3,06429	13,49%
15	15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,39000	0,85000	1,24000	0,43538	0,93044	1,36583	10,15%
16	16) Banche di mercato beni durevoli							

CONFRONTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

17	17) Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,70000	1,51000	2,21000	0,76628	1,65594	2,42222	9,60%
18	18) Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,48000	1,06000	1,54000	0,53407	1,15861	1,69268	9,91%
19	19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66000	1,44000	2,10000	0,72564	1,57806	2,30370	9,70%
20	20) Attivita' industriali con capannoni di produzione							
21	21) Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,51000	1,11000	1,62000	0,52246	1,21736	1,73982	7,40%
22	22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,42000	9,86000	14,28000	4,09261	10,78956	14,88218	4,22%
23	23) Mense, birrerie, amburgherie	3,50000	7,81000	11,31000	3,62240	8,54612	12,16852	7,59%
24	24) Bar, caffe', pasticcerie	2,91000	6,44000	9,35000	2,69938	7,04321	9,74259	4,20%
25	25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,30000	2,83000	4,13000	1,60221	3,09737	4,69959	13,79%
26	26) Plurilicenze alimentari e/o miste	1,23000	2,67000	3,90000	1,39323	2,92385	4,31708	10,69%
27	27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,37000	7,34000	10,71000	3,12170	8,02830	11,15000	4,11%
28	28) Ipermercati di generi misti	0,73000	1,60000	2,33000	0,90560	1,75158	2,65718	14,04%
29	29) Banchi di mercato generi alimentari							
30	30) Discoteche, night club	0,90000	1,96000	2,86000	0,85626	2,14234	2,99859	4,85%

COMUNE DI ZOGNO (BG)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2022-2025 SERVIZIO
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2022

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

Io sottoscritta LAURA STEFANINI

Esaminati

i seguenti documenti:

- Bozza delibera di Consiglio Comunale sull'approvazione del Piano Finanziario in oggetto;
- Bozza delibera di Consiglio Comunale per approvazione Tariffe Tari 2022;
- Dettagli tariffe con confronto anno 2021;
- Relazione di accompagnamento Comune di Zogno, Ente territorialmente competente;
- Dichiarazione di veridicità del Rappresentante Legale del Comune di Zogno;
- Verbale di validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022-2025;
- Pareri del Responsabile amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Piano Finanziario Servizio Gestione dei rifiuti urbani;

considerato

- che il PEF è stato predisposto dal Comune di Zogno in quanto il servizio di gestione dei rifiuti è stato gestito dal Comune stesso con i propri mezzi e dipendenti e con l'ausilio di una ditta specializzata, cui sono stati assegnati incarichi parziali fino al 30 giugno 2022, in attesa di affidamento di parte della gestione dei rifiuti ad una ditta esterna;
- che il Pef MTR-2 è stato predisposto secondo lo schema tipo indicato da ARERA e i dati che lo compongono sono stati dichiarati veritieri sia dal Rappresentante Legale del Comune sia dal Responsabile Amministrativo;
- che la validazione del PEF ha certificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati utilizzati nell'elaborazione del piano Economico Finanziario 2022-2025;
- che, a copertura dell'integrale costo del servizio raccolta rifiuti, pari ad € 935.242,00 sono state predisposte le tariffe in vigore dal primo gennaio 2022 per utenze domestiche e non domestiche;




esprimo parere favorevole

all'approvazione del Piano Finanziario anno 2022-2025 Servizio Gestione dei Rifiuti Urbani e
all'approvazione delle tariffe da applicare per l'anno 2022.

Zogno, 26 maggio 2022

IL REVISORE

(dott. Laura Stefanini)

Handwritten signature of Laura Stefanini in black ink.

Stiamo approvando le tariffe previa conferma del Piano Finanziario sulla base del servizio che oggi viene svolto a Zogno dalla Servizi Comunali.

Il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 per il Comune di Zogno è di 935.241,74

PARTE FISSA di €293.017,00

PARTE VARIABILE di €642.224,74

Suddiviso nel

64,5% per le utenze domestiche

35,5% per le utenze non domestiche

Per le tariffe delle utenze domestiche si è cercato di contenere la percentuale dell'aumento intorno 16%.

Si evidenzia da un'indagine di mercato aumenti con percentuali variabili dal 25% al 30%.

Valutando una famiglia di 4 persone con una superficie dell'abitazione di 75 m. quadrati avrà un aumento di circa 22€ (da 134.63 a 156.81)

Se aumenta la superficie dell'abitazione a 100 m. quadrati sempre con un nucleo di 4 persone ci sarà un aumento di 23€ all'anno.

Le attività produttive che soffrono di più di questi aumenti sono l'ortofrutta, bar e ristoranti perché hanno già un coefficiente alto stabilito dal ministero che li penalizza. Per queste categorie si è cercato di contenere gli aumenti traducendoli intorno al 4,11%-4,22%.

Si va a distribuire l'aumento del costo delle tariffe per le utenze non domestiche facendo una ripartizione su tutte le attività con una percentuale che si aggira dal 9.20% al 14%.

CONSIGLIO COMUNALE

26 maggio 2022

E' stato prorogato il servizio all'impresa Sangalli per l'anno 2021 con un piano economico finanziario che derivava da un contratto del 14/07/2016 che ottemperava con un aumento ISTAT.

Quasi alla fine del periodo di proroga è stata chiesta un'integrazione economica da parte dell'appaltatore di circa 150.000,00€ chiedendo gli arretrati dell'anno 2020 e l'adeguamento per il 2021. Aumento che il comune non ha riconosciuto.

Da questo si evince che negli scorsi anni il piano finanziario è sempre stato contenuto, se vi ricordate anche durante i consigli comunali del 18.12.2020 e del 24.06.2021 lo studio Delfino aveva sottolineato questa discrepanza. Questo negli anni ha agevolato sicuramente il mantenere basse le tariffe ed i costi per le famiglie e delle utenze non domestiche.

A questo punto è stato fatto un bando di gara mantenendo i costi del servizio pressoché invariati rispetto all'appalto che era in corso. Una sola ditta ha partecipato, ma non aveva i requisiti richiesti dal bando; Altre ditte dopo aver fatto il sopralluogo preliminare ai fini della partecipazione alla gara, hanno segnalato come l'importo previsto per la gara fosse di molto inferiore ai prezzi di mercato. Pertanto dobbiamo adeguarci applicando dei criteri e dei parametri dettati dai nuovi costi forniti dal mercato.

Successivamente con un'ordinanza sindacale è stato affidato il servizio gestione rifiuti urbani alla ditta "Servizi Comunali" per sei mesi con un pagamento in funzione dei servizi effettuati

In questo periodo transitorio, sono state fatte delle valutazioni, anche avvalendosi della prestazione di professionisti del settore ai fini dell'individuazione dei reali costi di esecuzione del servizio.

Con gli ultimi dati che avremo nei prossimi giorni definiremo la modalità per l'affidamento.

Il Sindaco
Selina O. Fedi



COMUNE DI ZOGNO

PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 5515 DEL 19/05/2022

----PARERE TECNICO----

Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2022

PROPONENTE	Settore Finanziario
------------	---------------------

Il Responsabile del Servizio Proponente	Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione.
	Data 20-05-2022 Il Responsabile RAG. TULLIA DOLCI Firmato Digitalmente



COMUNE DI ZOGNO

PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 5515 DEL 19/05/2022

----PARERE CONTABILE----

Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2022

PROPONENTE	Settore Finanziario
------------	---------------------

IL Responsabile del Servizio CONTABILE	Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della presente Deliberazione.
	Data 20-05-2022 Il Responsabile RAG. TULLIA DOLCI Firmato Digitalmente